



COMUNE DI MEANA SARDO

PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'UTILIZZO
DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25/08/2020



Sommario

| | |
|---|----|
| Art. 1 - Finalità e definizioni..... | 3 |
| Art. 2 - Principi generali | 4 |
| Art. 3 - Ambito di applicazione | 4 |
| Art. 4 - Informativa | 4 |
| Art. 5 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza e Trattamento dei dati personali. | 5 |
| Art. 6 - Notificazione. Responsabili, soggetti designati e Responsabile della protezione dei dati | 6 |
| Art. 7 - Caratteristiche tecniche dell'impianto di videosorveglianza. | 9 |
| Art. 8 - Trattamento e conservazione dei dati..... | 10 |
| Art. 9 - Modalità di raccolta dei dati..... | 10 |
| Art. 10 - Accesso ai dati | 10 |
| Art. 10 - Obblighi degli operatori..... | 11 |
| Art. 11 - Manutenzione e assistenza..... | 11 |
| Art. 12 - Diritti dell'interessato | 11 |
| Art. 13 - Sicurezza dei dati | 12 |
| Art. 14 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati | 13 |
| Art. 15 - Provvedimenti attuativi | 13 |
| Art. 16 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni derivanti dal trattamento dei dati personali..... | 13 |
| Art. 17 - Norma di rinvio | 13 |
| Art. 18 - Entrata in vigore | 14 |
| Art. 19 - Pubblicità del Regolamento..... | 14 |
| Allegato 1 - Allegato tecnico - Ubicazione videocamere | 15 |



Art. 1 - Finalità e definizioni

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza attivato nel territorio del Comune di Meana Sardo e in particolare:

- individua gli impianti di videosorveglianza di proprietà del Comune o da esso gestiti;
- definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

L'impianto di videosorveglianza attivato nel comune di Meana Sardo è individuato in apposito allegato tecnico a corredo del presente Regolamento.

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza gestito ed impiegato dal Comune di Meana Sardo sul proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Ai fini del presente Regolamento e ai sensi dell'art. 4 del GDPR Reg. (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii., si intende:

- a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa di controllo (intesa come sede del Comune di Meana Sardo e/o relativi locali tecnici/informatici) e trattato esclusivamente mediante riprese digitali, che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza;
- d) per "titolare", il Comune di Meana Sardo, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "incaricati/designati ex art. 2-quaterdecies D.Lgs.101/18", le persone autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal responsabile;
- h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "dato anonimo", il dato che in origine, per le modalità di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l) per "Codice" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo n.196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.



Art. 2 - Principi generali

- 1) Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, minimizzazione, proporzionalità e finalità.
- 2) Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi del:
 - ~ Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito GDPR) relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
 - ~ Direttiva UE 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
 - ~ DPR n. 15 del 15/01/2018 recante “Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
 - ~ Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
 - ~ Decreto Ministero dell’Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);
 - ~ Legge n. 38/2009 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori”.
- 3) Principi di necessità e minimizzazione: il sistema di videosorveglianza é configurato per limitare l’utilizzo di dati personali e di dati identificativi al minimo indispensabile, in modo da escluderne il trattamento quando non strettamente necessario; in particolare quando le finalità possono essere perseguite mediante dati anonimi limitando l’identificazione dei soggetti ai soli casi di necessità.
- 4) Principi di proporzionalità e protezione dei dati by default: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione é finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
- 5) Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 5, comma 1, lett. b) del GDPR). È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all’interno o all’esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o allo scopo di agevolare l’eventuale azione in sede giudiziale per la tutela dei diritti del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante l’impianto di videosorveglianza attivato dal Comune di Meana Sardo sul proprio territorio collegato ai p.c. del Sindaco, dell’Ufficio amministrativo comunale e a quello della Polizia Locale.

Art. 4 - Informativa

- 1) Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata, e dell’eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa



“minima”.

2) Il supporto con l'informativa:

- Deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- Deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- Può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

3) L'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

L'Ente, in particolare, si obbliga ad affiggere la richiamata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere.

La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.

L'Ente, nella persona del Responsabile del trattamento dei dati, si obbliga ad informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 5 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza e Trattamento dei dati personali.

Il sistema di videosorveglianza del territorio, con integrazione di pannelli indicativi della loro presenza, ha lo scopo di:

- 1) Assicurare la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine ed alla sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento alla repressione dei reati, alla razionalizzazione ed al miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- 2) Proteggere le proprietà pubbliche, in specie quelle comunali;
- 3) Acquisire prove utili per la contestazione di fatti illeciti.

Nondimeno i sistemi di videosorveglianza e telecontrollo del territorio si propongono anche fine di:

- 1) Sviluppare, attraverso la loro visibilità, una forte azione deterrente verso atti illeciti o verso atti o comportamenti in grado di compromettere la sicurezza, la salute e la incolumità delle persone, anche in dipendenza da eventi relativi alla circolazione stradale;
- 2) Consentire, anche a fini ambientali, il monitoraggio dei flussi di traffico per una corretta gestione della mobilità urbana, nonché il corretto mantenimento del suolo pubblico e delle aree adiacenti (es. corretto conferimento dei rifiuti ecc.).



Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al comune di Meana Sardo dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.

L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, negli edifici pubblici e negli ambienti in prossimità delle scuole.

L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "Privacy" con apposita regolamentazione.

L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (L.300 del 20/05/1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro pubblici o privati.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati, o per finalità di promozione turistica.

Art. 6 - Notificazione. Responsabili, soggetti designati e Responsabile della protezione dei dati

- 1) Il rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali, individuato nella persona del Sindaco, Legale rappresentante dell'Ente, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.
- 2) Per quanto attiene ai compiti e alla designazione del Responsabile, dei Soggetti designati al trattamento e del Responsabile della protezione dei dati si rinvia a quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni ex D. Lgs. 101 del 10 agosto 2018 (recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)") ed ex Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e i vigenti regolamenti comunali in materia di tutela, trattamento e riservatezza dei dati personali.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa o altra persona da lui nominata, domiciliati in ragione delle funzioni svolte, in Meana Sardo presso il Comune, è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza.

Il Responsabile del trattamento è tenuto a conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative in materia e dal presente Regolamento.



Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Le competenze proprie del Responsabile del trattamento sono analiticamente disciplinate nell'atto giuridico avente forma scritta, con il quale il Titolare provvede alla sua designazione. In particolare:

- ~ il Responsabile del trattamento individuerà e nominerà con propri atti i designati al trattamento impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, GDPR; detti designati saranno opportunamente istruiti e formati da parte del Responsabile del trattamento con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
- ~ il Responsabile del trattamento provvede a rendere l'informativa "minima" agli interessati secondo quanto definito al precedente art. 4;
- ~ il Responsabile del trattamento verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- ~ il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- ~ il Responsabile del trattamento, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;
- ~ il Responsabile del trattamento assiste il Titolare al fine di consentire allo stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del GDPR;
- ~ il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza di cui all'art. 32, GDPR, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;
- ~ il Responsabile del trattamento garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;
- ~ il Responsabile del trattamento assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- ~ il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR;
- ~ il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nell'effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del GDPR e del precedente art. 7 del presente Regolamento e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all'art. 36 del GDPR;
- ~ il Responsabile del trattamento affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 1, del GDPR, nell'istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento,



tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico;

- ~ il Responsabile del trattamento garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dal Titolare del trattamento, sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- ~ il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto designato;
- ~ il Responsabile del trattamento è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- ~ il Responsabile del trattamento assicura che i designati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
- ~ il Responsabile del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale designato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- ~ il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli designati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

Il Responsabile interno del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28, GDPR.

Il Responsabile del trattamento dei dati procede ad individuare, con proprio atto, le persone fisiche designate al trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

L'individuazione è effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione dell'ambito del trattamento consentito a ciascun designato.

In ogni caso, prima dell'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza, i designati dovranno essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.

I Designati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Responsabile il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

In particolare, i designati devono:

- ~ per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;



- ~ conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
- ~ mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
- ~ custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- ~ evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Responsabile del trattamento dei dati;
- ~ mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
- ~ conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
- ~ fornire al Responsabile del trattamento dei dati ed al Responsabile della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.

Tra i soggetti designati quali incaricati verranno individuati, con l'atto di nomina, le persone cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

I Designati al trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare o del Responsabile.

L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte dei Designati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento, come eventualmente modificato ed integrato.

Art. 7 - Caratteristiche tecniche dell'impianto di videosorveglianza.

Il sistema di videosorveglianza del Comune di Meana Sardo è costituito dal locale tecnologico/centro di controllo, posizionato all'interno dell'edificio comunale. L'impianto in oggetto è un sistema digitale composto da n. 11 telecamere Bullet IP per Sistemi di controllo: 4 Mpixel, sensore da 1/3"... posizionate come segue:

Municipio n. 2 - Centro di aggregazione sociale n. 2 - Piazza Fenu n.1 - Scuola Elementare/Materna n.1 - Mattatoio n.1 - Nuovi impianti sportivi n.1 - Casa Alloggio Anziani n.1 . Parco giochi Piazza San Sebastiano n.1 - Ecocentro n.1 - (vedasi Allegato tecnico), integrabili con successivi interventi .

Per l'accesso alla visualizzazione delle immagini, sia in tempo reale che registrate e per l'eventuale esportazione, è necessario essere muniti di apposite credenziali di autenticazione in dotazione al Sindaco, al Responsabile dell'Area Amministrativa e alla Polizia Locale.

I dati sono estrapolabili:

- ~ Via rete telematica del Comune;
- ~ Via Usb con pen drive o con Hdd portatile.

La scelta e la posizione delle telecamere è stata fatta di concerto fra l'Amministrazione Comunale e le principali Forze dell'Ordine, finalizzata prioritariamente all'esigenza di monitorare i luoghi di maggiore aggregazione, le zone più appartate , gli edifici pubblici e gli ambienti in prossimità delle scuole.

Il collegamento all'impianto di videosorveglianza può essere esteso alle Forze di Polizia che ne facciano richiesta all'amministrazione comunale, nei limiti e con l'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento ovvero disciplinate con successivo atto in conformità al quadro normativo di riferimento.

In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza già richiamati all'art. 2 del presente Regolamento, il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.



Art. 8 - Trattamento e conservazione dei dati

- 1) La raccolta e la registrazione dei dati oggetto della videosorveglianza devono avvenire per le finalità di cui al precedente art. 5 e debbono essere rese utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi.
- 2) La conservazione dei dati deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria; nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato *“ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”*.
- 3) Nell'ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza e telecontrollo del territorio sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
- 4) Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
- 5) In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

Art. 9 - Modalità di raccolta dei dati

La raccolta dei dati (immagini) avviene mediante i dispositivi descritti nel art. 7 del presente regolamento. Le telecamere consentono riprese video anche con scarsa illuminazione notturna. L'ambito di azione delle telecamere è indirizzato alle zone di pertinenza pubblica o accessibili al pubblico. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 8, presso i locali suindicati. Al termine del periodo stabilito, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, anche eventualmente mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 10 - Accesso ai dati

L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

- ~ al Titolare, al Responsabile ed ai designati dello specifico trattamento;
- ~ alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
- ~ alla società fornitrice dell'impianto, ovvero al soggetto incaricato della manutenzione, nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale designato al trattamento dei dati);
- ~ all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta. L'accesso da parte dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del responsabile del trattamento, una schermatura del video, ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
- ~ ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90,



l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

Art. 10 - Obblighi degli operatori

- 1) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
- 2) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 5.

Art. 11 - Manutenzione e assistenza

Il soggetto autorizzato per la gestione del sistema di videosorveglianza avrà l'onere di controllare giornalmente (controllo visivo) la funzionalità dell'impianto e, in caso di anomalie, contatterà l'assistenza tecnica che dovrà intervenire con le modalità previste dal contratto di manutenzione/assistenza.

Art. 12 - Diritti dell'interessato

- 1) Oltre a quanto già previsto dal Titolo II del Codice e dagli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, chiunque ne abbia interesse, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - ~ Di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - ~ Di essere informato sugli estremi identificativi del titolare, del responsabile, del responsabile della protezione dei dati oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - ~ Di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, nonché la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - ~ Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - ~ Di proporre reclamo alla Autorità di controllo.
- 2) In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.
- 3) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 4) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
- 5) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, posta elettronica o pec, al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.
- 6) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, GDPR (i cui dati di contatto sono disponibili sul sito



istituzionale dell'Ente, alla Sezione "Privacy") ovvero al Responsabile del trattamento dei dati individuato nel Responsabile dell'Area Amministrativa.

Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- ~ il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- ~ l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- ~ gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- ~ l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- ~ l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- ~ eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

Il responsabile della protezione dei dati dell'Ente ovvero il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, GDPR, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei file contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, GDPR.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 13 - Sicurezza dei dati

I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza e telecontrollo del territorio devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

Il titolare deve designare per iscritto tutte le persone fisiche, designate al trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs e simili).

Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale.



Art. 14 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

In questa fase di prima attuazione della normativa europea, l'Ente, in conformità al disposto di cui all'art. 35, Paragrafi 4 e 5, RGPD, al fine di avere maggiore chiarezza in relazione ai nuovi adempimenti, attenderà la pubblicazione obbligatoria da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali dell'elenco delle tipologie di trattamenti soggetti alla Valutazione di impatto e l'eventuale pubblicazione dell'elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una Valutazione di impatto.

Art. 15 - Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti il presente regolamento, in particolare la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 16 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni derivanti dal trattamento dei dati personali

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82, GDPR.

Il titolare o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, RGPD.

Art. 17 - Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni ex D. Lgs. 101 del 10 agosto 2018 (recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)") ed ex Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e al provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali l'8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010).



Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la deliberazione di adozione dello stesso.

Art. 19 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio e potrà essere reperita sul sito internet del Comune.



Allegato 1 – Allegato Tecnico

| |
|--------------------------------------|
| LEGENDA |
| INSTRUMENTI DI PIANIFICAZIONE |
| Linea di Segregazione SA1 |
| 150m |
| 200m |
| 300m |
| 400m |
| 500m |
| 600m |
| 700m |
| 800m |
| 900m |
| 1000m |
| 1100m |
| 1200m |
| 1300m |
| 1400m |
| 1500m |
| 1600m |
| 1700m |
| 1800m |
| 1900m |
| 2000m |
| 2100m |
| 2200m |
| 2300m |
| 2400m |
| 2500m |
| 2600m |
| 2700m |
| 2800m |
| 2900m |
| 3000m |
| 3100m |
| 3200m |
| 3300m |
| 3400m |
| 3500m |
| 3600m |
| 3700m |
| 3800m |
| 3900m |
| 4000m |
| 4100m |
| 4200m |
| 4300m |
| 4400m |
| 4500m |
| 4600m |
| 4700m |
| 4800m |
| 4900m |
| 5000m |
| 5100m |
| 5200m |
| 5300m |
| 5400m |
| 5500m |
| 5600m |
| 5700m |
| 5800m |
| 5900m |
| 6000m |
| 6100m |
| 6200m |
| 6300m |
| 6400m |
| 6500m |
| 6600m |
| 6700m |
| 6800m |
| 6900m |
| 7000m |
| 7100m |
| 7200m |
| 7300m |
| 7400m |
| 7500m |
| 7600m |
| 7700m |
| 7800m |
| 7900m |
| 8000m |
| 8100m |
| 8200m |
| 8300m |
| 8400m |
| 8500m |
| 8600m |
| 8700m |
| 8800m |
| 8900m |
| 9000m |
| 9100m |
| 9200m |
| 9300m |
| 9400m |
| 9500m |
| 9600m |
| 9700m |
| 9800m |
| 9900m |
| 10000m |

COMUNE DI MEANA SARDO
PROVINCIA DI NUORO

POF FESR 2014-2020 - INTERVENTO
"REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA
DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO - FASE 2"

PLANimetria GENERALE UBICAZIONE
DELLE OPERE E SCHEMA DI RETE

